



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 17/05/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2011, n. 735

BITRITTO (BA). Correzione tecnica dei termini di recepimento delle prescrizioni regionali di cui alla delibera G.R. n. 1983 del 20.12.2006, con riferimento all'art. 37 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente. Delibera di C.C. n. 18 del 19.06.2008.

Assente l'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue l'Ass.Godelli:

“Il Comune di BITRITTO con delibera di C.C. n.17 del 28/06/2001 ha adottato il P.R.G. del proprio territorio in adeguamento alla L.R. 56/80.

Gli atti tecnico amministrativi del Piano sono stati sottoposti ai sensi delle intervenute LL.RR. n. 24 del 4/07/94 e n. 8 del 21/08/98 all'esame del CUR Ristretto che con propria Relazione-parere datata 11/10/2005, ha ritenuto meritevole di approvazione il PRG del Comune di BITRITTO subordinatamente all'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui ai punti 5.0, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 della stessa Relazione-parere.

Con delibera n.1508 del 02/11/2005 la Giunta Regionale, sulla scorta della Relazione-parere del Comitato Ristretto in data 11/10/2005, ha approvato il predetto P.R.G., nei termini e con le prescrizioni innanzi riportate, con richiesta al Comune di controdeduzioni ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della L.r. n.56/1980.

Il Comune di Bitritto con delibera di C.C. n.20 del 29/06/2006 ha recepito le prescrizioni e modifiche regionali e successivamente la Giunta Regionale ha definitivamente approvato il Piano Regolatore Generale Comunale di Bitritto (PRGC) con delibera n° 1983 del 20.12.2006, pubblicata sul BURP n° 9 del 17.01.2007 e sulla G.U. della Repubblica Italiana - serie generale -del 26.01.2007.

Con nota del 01.02.2007 inviata all'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio e al Sindaco, il Responsabile del Servizio tecnico comunale, ing. De Nucci, ha evidenziato la scoperta di alcune incongruenze comparando il testo dei vari atti istruttori e deliberativi di provenienza regionale, tutti relativi al testo della norma tecnica di attuazione del PRGC valida per le zone omogenee di tipo "E" agricole.

In particolare dalla suddetta nota comunale si rileva, in sintesi testualmente quanto segue:

“(…) A proposito delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, la delibera di G.R. “1508/2005 prescriveva al punto 5.7, per le zone agricole, di apportarvi le seguenti “modificazioni (testo estratto da quello pubblicato sul BURP n° 140 del 16.11.2005, “conforme a quello della delibera 1508/2005 trasmessa dalla regione al Comune di “Bitritto con nota prot. n° 8562 del 08.11.2005): “(…)

- art.37 L'iff è così rideterminato: “indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0.03, di cui solo 0.03 mc/mq

per la residenza”.

- art.37.1 L'ift è così rideterminato indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0.03”.

- art.37.1 L'ift è così rideterminato indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0.05”.

- art.37.1 E' stralciato il terzultimo comma di pag.42 concessosni in deroga.

- art.37.1 Sono stralciati il 2°, 3° e 4° comma di pag.43.

- art.37.3 L'articolo è soppresso e per le strutture agrituristiche si rinvia alla vigente legislazione regionale.

“All'epoca, le evidenti discrasie negli artt. 37 (stesso indice per il tutto e per la parte) “e 37.1 (ripetuto due volte con indici diversi) sono state interpretate restrittivamente in “sede di controdeduzioni comunali, apportando al testo delle NTA, artt. 37 e 37.1, la “correzione del valore dell'ift valido in zona agricola all'unico valore di 0,03 mc/mq.

“Invece, nel testo delle medesime prescrizioni riportato nella deliberazione di G. R. n° “1983 del 20.12.2006, così come pubblicato nel BURP n° 9 del 17.01.2007, si legge:

- art. 37 l'iff è così rideterminato indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0.05, di cui solo 0.03 mc/mq per la residenza”.

- art. 37.1 l'ift è così rideterminato indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0.05”.

- art. 37.1 l'ift è così rideterminato indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0.05”.

- art. 37.1 E' stralciato il terzultimo comma di pag. 42 (concessioni in deroga).

- art. 37.1 Sono stralciati il 2°, 3° e 4° comma di pag. 43.

- art. 37.3 Oft è così rideterminato indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0.05”.

“Sono evidenti le differenze.

“A parere di chi scrive, la versione del BURP n° 9/2007 è quella corretta per ciò che “concerne gli artt. 37 e 37.1, benché quest'ultimo sia stato erroneamente ripetuto due “volte, mentre non è possibile il confronto tra i testi dell'art. 37.3, completamente “differenti l'uno dall'altro: il primo è tuttavia il più coerente rispetto al contenuto “dell'art. 37.3 nella versione del PRG adottato che si riferiva, appunto, alle strutture “agrituristiche. (...)”

In relazione a quanto innanzi Il Consiglio Comunale di Bitritto, ha ritenuto che per la corretta attuazione delle previsioni del PRGC fosse necessario procedere alla correzione formale delle difformità dei testi degli atti regionali riguardanti i medesimi oggetti, vale a dire gli art. 37, 37.1, 37.3 e 37.4 delle NTA del vigente PRGC, attraverso una formale presa d'atto delle incongruenze riscontrate e una consequenziale deliberazione di rettifica da parte della Giunta Regionale.

In particolare con atto n. 18 del 19.06.2008 il Consiglio Comunale ha deliberato testualmente quanto di seguito si riporta:

1. di considerare la premessa e la narrativa del dibattito consiliare parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di prendere atto delle incongruenze presenti negli atti istruttori e deliberativi regionali, richiamati in premessa nella presente deliberazione, inerenti l'iter di approvazione del PRGC di Bitritto a proposito di alcune parti del testo degli artt. 37, 37.1, 37.3 e 37.4 della normativa tecnica di attuazione del piano medesimo, così come presentate e descritte nella nota e nella relazione predisposte dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale - Urbanistica rispettivamente in data 01.02.2007 e 09.07.2007;

3. di considerare quale versione corretta dell'articolato normativo da proporre alla Giunta Regionale per eliminare gli errori tecnici di riporto contenuti negli richiamati atti regionali che prescrivono la modifica di alcune parti del testo degli art. 37, 37.1 delle NTA del vigente PRGC, la seguente: -art. 37 l'iff è così rideterminato indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0.05, di cui solo 0.03 mc/mq per la residenza”.

- art. 37.1 l'ift è così rideterminato indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0.05”.

- art. 37.1 E' stralciato il terzultimo comma di pag. 42 (concessioni in deroga).

- art. 37.1 Sono stralciati il 2°, 3° e 4° comma di pag. 43.

4. di dare altresì atto che la correzione prescritta per l'art. 37.3:

- art. 37.3 lft (Oft nel testo, n.d.r.) è così rideterminato indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0.05" non è applicabile essendo stato l'intero articolo soppresso dalla prescrizione contenuta al punto 5.6 nella deliberazione di G.R. n° 1508 del 02.11.2005, ma che per omogeneità interpretativa potrebbe essere applicato al corrispondente capoverso dell'art. 37.4 (Strutture sportive e turistico-complementari);

5. di dare atto che, per effetto dell'applicazione delle modifiche interpretate e descritte ai precedenti punti 3. e

4. il testo definitivo dei suddetti articoli sarà il seguente (sottolineate le parti modificate):

ART. 37

Sottozona EN, aree per la conduzione agricola normale

Le zone per attività primarie di tipo EN sono destinate in prevalenza alla agricoltura e alla forestazione. Il P.R.G.C. ammette la realizzazione della residenza limitatamente alla abitazione del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo.

Il P.R.G.C. ammette, inoltre, l'insediamento di attività industriali strettamente connesse con l'agricoltura locale, con l'allevamento estensivo del bestiame, con le attività estrattive, con le reti di telecomunicazione, di trasporto di energia, di acqua, delle reti fognanti, impianti di depurazione e simili, di discariche di rifiuti solidi urbani e simili, purché comprese negli strumenti di programmazione settoriali degli Enti competenti.

Il P.R.G.C. si attua a mezzo dell'intervento edilizio diretto ovvero di piano di lottizzazione convenzionata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Smi = superficie di minimo intervento: mq 10.000;

Iff = indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,05 di cui solo 0,03 mc/mq per la residenza;

H = altezza massima: m 7,00. Si può derogare solo per le costruzioni agricole speciali (serbatoi, silos, piloni di sostegno di macchine o apparecchiature energetiche);

Dc = distanza dai confini: min. m 20,00;

Df = distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; min. m 10,00 se in presenza di parete finestrata;

Ds = distanza dalle strade pubbliche: secondo le disposizioni del DPR 495/92 e comunque non inferiore a m 20,00.

La localizzazione, l'autorizzazione e l'esercizio delle attività estrattive devono essere regolate dalla normativa regionale vigente in materia (Legge della Regione Puglia n° 37 del 22.5.1985 e successive modificazioni ed integrazioni). Non sono consentite attività di carattere industriale, anche relativamente a quelle della trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

37.1 Annessi agricoli

Gli annessi agricoli sono gli edifici di servizio destinati esclusivamente alla attività produttiva agricola quali

stalle, ricoveri, serbatoi, depositi, rimesse. (...) Gli interventi ammessi devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Ift = indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0,05 massimo da sommare alle eventuali volumetrie residenziali ammesse;

H = altezza massima: m 4,00. Si può derogare solo per le costruzioni agricole speciali;

Sup = secondo quanto disposto dal DM n° 1444/68;

Dc = distanza dai confini: min. m 5,00;

Df = distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; min. m 10,00 se in presenza di parete finestrata;

Ds = distanza dalle strade pubbliche: secondo le disposizioni del DPR 495/92 e comunque non inferiore a m 20,00.

E' ammesso, ai fini della determinazione della volumetria da esprimere, l'accorpamento anche di aree non confinanti all'interno del territorio comunale.

Tutte le aree che hanno espresso volumetria edilizia devono essere asservite con atto regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

Il permesso di costruire per tali tipi di interventi è gratuito per i proprietari imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'art.12 della Legge n° 153/75 e all'art. 2135 del Codice Civile.

Per eventuali edifici già esistenti e destinati ad attività produttive varie, purché munite di regolari licenze di costruzione ovvero di concessioni edificatorie, potranno essere sottoposte esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono da considerare inoltre quali annessi agricoli tutti gli interventi destinati all'accoglimento di animali e al loro allevamento nonché al rifugio di animali randagi, al fine di operare un'assistenza di sostentamento fisico e sanitario; tale assistenza dovrà essere intesa quale tutela dei singoli individui, ma anche tutela della profilassi ambientale.

La realizzazione degli interventi proverrà da un regolare progetto edilizio con annessa relazione sanitaria giustificativa delle tipologie e annesso piano di gestione.

Le superfici a parcheggio dovranno essere almeno pari al 5% dell'area.

Le superfici a verde non dovranno essere inferiori al 70% dell'area; la piantumazione arborea e le eventuali recinzioni con muretti a secco dovranno essere conservati o integrati con le stesse modalità descritte in altro paragrafo del presente articolo.

37.4 Strutture sportive e turistico-complementari

Nelle sottozone EN possono essere insediate attività e strutture sportive e per il tempo libero, turistico-complementari conformi alla Legge Regionale n° 12 del 1989, "Incentivazione regionale alla ricettività turistica e delle strutture turistico-complementari". In tali insediamenti è consentita la costruzione di impianti, attrezzature ed edifici a carattere sportivo ed i relativi alloggi per la custodia, attrezzature per lo svago e per il tempo libero, attrezzature turistico complementari come chioschi, bar, teatri all'aperto e simili.

Gli interventi ammessi devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Smi = superficie minima di intervento (lotto): mq 30.000;

Ift = indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0,05; tale indice comprende anche i volumi da destinare alle strutture di servizio o di completamento;

H = altezza massima: m 7,00;

Sup = secondo quanto disposto dal DM n° 1444/68 e dall'art. 10 delle NTA;

Dc = distanza dai confini: min. m 20,00;

Df = distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; min. m 10,00 se in presenza di parete finestrata;

Ds = distanza dalle strade pubbliche: secondo le disposizioni del DPR 495/92 e comunque non inferiore a m 20,00.

Non è ammesso, ai fini della determinazione della volumetria da esprimere l'accorpamento di aree non confinanti.

Tutte le aree che hanno espresso volumetria edilizia devono essere asservite con atto regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente

6. di notificare copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio - Settore Urbanistica, ai fini dei consequenziali adempimenti.

In merito a quanto rilevato dal Consiglio Comunale di Bitritto con la predetta delibera n. 18 del 19.06.2008 si rappresenta quanto segue.

Con relazione parere del 11.10.2005 il Comitato Urbanistico Regionale (C.U.R.) ha, tra l'altro, introdotto modifiche al testo (adottato dal Consiglio Comunale) dell'art. 37 e sub 37.1 e 37.3 nei termini seguenti:

- art. 37 l'iff è così rideterminato indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0.05, di cui solo 0.03 mc/mq per la residenza”.
- art. 37.1 l'ift è così rideterminato indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0.03”.
- art. 37.1 l'ift è così rideterminato indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0.05”.
- art. 37.1 E' stralciato il terzultimo comma di pag. 42 (concessioni in deroga).
- art. 37.1 Sono stralciati il 2°, 3° e 4° comma di pag. 43.
- art. 37.3 L'articolo è soppresso e per le strutture agrituristiche si rinvia alla vigente legislazione regionale.

Tali modifiche sono state recepite dalla G.R. con delibera n. 1508 del 2.11.2005, relativa alla fase di approvazione del P.R.G. di Bitritto, con richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento; in questa fase si fa rilevare che il testo riportato sul BURP n°140/2005, come innanzi trascritto, contiene una imprecisione relativa all'i.f.f. dell'art.37 (0,03 invece del valore 0,05 come da determinazione C.U.R.).

Con delibera n. 20 del 29.06.2006 il Consiglio Comunale di Bitritto in merito a quanto innanzi, nell'aggiornare e correggere complessivamente il testo delle Norme Tecniche di Attuazione, per quanto attiene in particolare all'art. 37 e sub 37.1 e 37.4, ha introdotto la correzione del valore dell'Ift valido in zona agricola all'unico valore di 0,03 mc/mq.; anche se il sub. 37.4 non era stato oggetto di prescrizioni regionali.

Con delibera n. 1983 in data 20.12.2006 la Giunta Regionale ha approvato in via definitiva il P.R.G. del Comune di Bitritto prendendo atto, con riferimento alle N.T.A. e R.E. di Piano, degli adempimenti comunali come richiamati al punto 32 lett H) della delibera di C.C. n. 20/2006 e quindi con l'introduzione di un unico indice di fabbricabilità per la zona agricola pari a 0.03 mc/mq..

Tanto premesso, nel merito di quanto segnalato dal Comune di Bitritto con delibera di C.C. n. 18/2008, in precedenza riportato, il competente ufficio del Servizio Urbanistica ha operato un'opportuna ed attenta verifica di tutti gli atti relativi al P.R.G. di cui trattasi adottati in sede comunale e regionale da cui è emerso quanto di seguito si riporta.

Nel testo dell'art. 37 (Sottozona EN, aree per la conduzione agricola normale) e sub 37.1 (Annessi agricoli) delle N.T.A., così come adottati con delibera C.C. n. 17 del 28.06.2001, il parametro relativo all'indice di fabbricabilità risulta il seguente:

- art. 37 -Sottozona EN, aree per la conduzione agricola normale -Iff = Indice di fabbricabilità fondiaria: m³/m² 0,08, di cui solo m³/m² 0,03 per la residenza;
- art. 37.1 -Annessi agricoli -Ift = Indice di fabbricabilità territoriale: m³/m² 0,05 massimo da sommare alle eventuali volumetrie residenziali ammesse.

Detti valori sono stati considerati in sede di delibera G.R. n. 1508/2005 non congrui con la destinazione di zona e conseguentemente ridotti secondo il prospetto di seguito riportato:

- art. 37 -Sottozona EN, aree per la conduzione agricola normale -l'iff è così rideterminato indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0.05, di cui solo 0.03 mc/mq per la residenza”.
- art. 37.1 -Annessi agricoli -l'ift è così rideterminato indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0.03”.
- art. 37.1 -Annessi agricoli -l'ift è così rideterminato indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0.05”.

Ancora, in questa sede di approfondimenti si rileva che nel prospetto di cui sopra, per quanto riguarda gli annessi agricoli (sub 37.1) sono stati indicati (incomprensibilmente) due valori, poi trasfusi anche nelle premesse della delibera di G.R. n. 1983/2006 di approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di

Bitritto, relativi all'indice di fabbricabilità territoriale a cui far riferimento per l'edificazione, in contraddizione tra loro.

Dette indicazioni riguardanti l'ift per gli annessi agricoli hanno generato comprensibili difficoltà interpretative, ai fini dell'applicazione della norma, a livello comunale.

A tal proposito gli approfondimenti qui operati inducono ad evidenziare che la norma cui far riferimento per la zona agricola normale di P.R.G. è quella fissata dall'art. 37, che disciplina le destinazioni d'uso dei manufatti da realizzare, gli indici e parametri regolanti l'edificazione, le modalità di ottenimento dei titoli abilitativi all'edificazione, ecc..

A detta disciplina generale vanno correlate le disposizioni specifiche contenute nei subalterni 37.1, 37.2 e 37.4.

In particolare ed in relazione a quanto richiesto dal Consiglio Comunale di Bitritto con delibera n. 18/2008, gli approfondimenti qui operati, inducono ad evidenziare che la volumetria realizzabile nella zona agricola è pari a 0,05 mc/mq., da cui discende che per gli annessi agricoli residua, in presenza di realizzazione di residenza, un ift pari a 0,02 mc/mq..

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, sulla base anche di quanto in merito deliberato dal Consiglio Comunale di Bitritto con atto n. 18/2008 ivi compresi gli approfondimenti operati in questa sede, i testi dell'art. 37 e sub 37.1 devono considerarsi quelli di seguito riportati:

Punto A)

ART. 37 Sottozona EN, aree per la conduzione agricola normale

Le zone per attività primarie di tipo EN sono destinate in prevalenza alla agricoltura e alla forestazione. Il P.R.G.C. ammette la realizzazione della residenza limitatamente alla abitazione del coltivatore diretto o dell'imprenditore agricolo.

Il P.R.G.C. ammette, inoltre, l'insediamento di attività industriali strettamente connesse con l'agricoltura locale, con l'allevamento estensivo del bestiame, con le attività estrattive, con le reti di telecomunicazione, di trasporto di energia, di acqua, delle reti fognanti, impianti di depurazione e simili, di discariche di rifiuti solidi urbani e simili, purché comprese negli strumenti di programmazione settoriali degli Enti competenti.

Il P.R.G.C. si attua a mezzo dell'intervento edilizio diretto ovvero di piano di lottizzazione convenzionata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Smi = superficie di minimo intervento: mq 10.000;

Iff = indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,05 di cui solo 0,03 mc/mq per la residenza;

H = altezza massima: m 7,00. Si può derogare solo per le costruzioni agricole speciali (serbatoi, silos, piloni di sostegno di macchine o apparecchiature energetiche);

Dc = distanza dai confini: min. m 20,00;

Df = distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; min. m 10,00 se in presenza di parete finestrata;

Ds = distanza dalle strade pubbliche: secondo le disposizioni del DPR 495/92 e comunque non inferiore a m 20,00.

La localizzazione, l'autorizzazione e l'esercizio delle attività estrattive devono essere regolate dalla normativa regionale vigente in materia (Legge della Regione Puglia n° 37 del 22.5.1985 e successive modificazioni ed integrazioni). Non sono consentite attività di carattere industriale, anche relativamente a quelle della trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

37.1 Annessi agricoli

Gli annessi agricoli sono gli edifici di servizio destinati esclusivamente alla attività produttiva agricola quali stalle, ricoveri, serbatoi, depositi, rimesse. (...)

Gli interventi ammessi devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Ift = indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0,02 massimo da sommare alle eventuali volumetrie

residenziali ammesse;

H = altezza massima: m 4,00. Si può derogare solo per le costruzioni agricole speciali;

Sup = secondo quanto disposto dal DM n° 1444/68;

Dc = distanza dai confini: min. m 5,00;

Df = distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; min. m 10,00 se in presenza di parete finestrata;

Ds = distanza dalle strade pubbliche: secondo le disposizioni del DPR 495/92 e comunque non inferiore a m 20,00.

E' ammesso, ai fini della determinazione della volumetria da esprimere, l'accorpamento anche di aree non confinanti all'interno del territorio comunale.

Tutte le aree che hanno espresso volumetria edilizia devono essere asservite con atto regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

Il permesso di costruire per tali tipi di interventi è gratuito per i proprietari imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'art. 12 della Legge n° 153/75 e all'art. 2135 del Codice Civile.

Per eventuali edifici già esistenti e destinati ad attività produttive varie, purché munite di regolari licenze di costruzione ovvero di concessioni edificatorie, potranno essere sottoposte esclusivamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono da considerare inoltre quali annessi agricoli tutti gli interventi destinati all'accoglimento di animali e al loro allevamento nonché al rifugio di animali randagi, al fine di operare un'assistenza di sostentamento fisico e sanitario; tale assistenza dovrà essere intesa quale tutela dei singoli individui, ma anche tutela della profilassi ambientale.

La realizzazione degli interventi proverrà da un regolare progetto edilizio con annessa relazione sanitaria giustificativa delle tipologie e annesso piano di gestione.

Le superfici a parcheggio dovranno essere almeno pari al 5% dell'area.

Le superfici a verde non dovranno essere inferiori al 70% dell'area; la piantumazione arborea e le eventuali recinzioni con muretti a secco dovranno essere conservati o integrati con le stesse modalità descritte in altro paragrafo del presente articolo.

Punto B)

Ancora, si evidenzia che il testo del sub 37.4, non risultando oggetto di prescrizioni e/o osservazioni operate in sede di esame regionale del P.R.G. va confermato nella sua stesura originaria adottata con delibera di C.C. n. 17 del 2001 e qui di seguito trascritto:

37.4 Strutture sportive e turistico-complementari

Nelle sottozone EN possono essere insediate attività e strutture sportive e per il tempo libero, turistico-complementari conformi alla Legge Regionale n° 12 del 1989, "Incentivazione regionale alla ricettività turistica e delle strutture turistico-complementari". In tali insediamenti è consentita la costruzione di impianti, attrezzature ed edifici a carattere sportivo ed i relativi alloggi per la custodia, attrezzature per lo svago e per il tempo libero, attrezzature turistico complementari come chioschi, bar, teatri all'aperto e simili.

Gli interventi ammessi devono rispettare le seguenti prescrizioni:

Smi = superficie minima di intervento (lotto): mq 30.000;

Ift = indice di fabbricabilità territoriale: mc/mq 0,05; tale indice comprende anche i volumi da destinare alle strutture di servizio o di completamento;

H = altezza massima: m 7,00;

Sup = secondo quanto disposto dal DM n° 1444/68 e dall'art. 10 delle NTA;

Dc = distanza dai confini: min. m 20,00;

Df = distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti; min. m 10,00 se in

presenza di parete finestrata;

Ds = distanza dalle strade pubbliche: secondo le disposizioni del DPR 495/92 e comunque non inferiore a m 20,00.

Non è ammesso, ai fini della determinazione della volumetria da esprimere l'accorpamento di aree non confinanti.

Tutte le aree che hanno espresso volumetria edilizia devono essere asservite con atto regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente.

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra richiamate si propone alla Giunta, la presa d'atto - nei limiti e nei termini in precedenza riportati - di quanto stabilito dal Comune di BITRITTO con delibera di C.C. n. 18 del 19.06.2008 in ordine alla correzione tecnica dei termini di recepimento delle prescrizioni regionali di cui alla delibera G.R. n. 1983 del 20.12.2006 con riferimento all'art.37, sub 37.1 e 37.4; il tutto secondo il testo riportato nella relazione che precede ai punti A) e B).

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della l.r. n. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M.I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa ed alla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore relatore, nelle premesse riportata;

- DI PRENDERE ATTO, nei limiti, nei termini e per le motivazioni prospettate in relazione, di quanto stabilito dal Comune di BITRITTO, con delibera di C.C. n. 18 del 19.06.2008 in ordine alla correzione tecnica dei termini di recepimento delle prescrizioni regionali di cui alla delibera G.R. n. 1983 del 20.12.2006 con riferimento all'art. 37, sub 37.1 e 37.4; il tutto secondo il testo riportato ai punti A) e B) nella relazione che precede che qui per economia s'intendono integralmente trascritto.

- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di BITRITTO, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
